



COMUNE DI DORGALI

Viale Umberto, 37 - CAP. 08022 - TEL. 0784-927216 - FAX 0784-94288

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 69 del 06.10.2016

Pubblicata all'Albo Pretorio il 14.10.2016

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Dorgali

Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

Titolo III -Riprese effettuate da terzi autorizzati

Art. 7 - Riprese da parte di terzi autorizzati

Titolo IV–Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca

Art. 9 - Modalità di ripresa

Art. 10 – Interviste

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 11 - Norme di rinvio

Art. 12 - Entrata in vigore e pubblicità

ALLEGATO A) Richiesta di ripresa audiovisiva da parte di soggetti terzi

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Dorgali Dorgali, perseguendo le finalità di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in attuazione dei principi di correttezza e comprensibilità dell'azione amministrativa, ed in conformità della normativa vigente in materia e dello Statuto Comunale, attribuisce alla diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, su internet tramite pagina web o su reti televisive, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari ammesse nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate da terzi autorizzati;
 - c) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre forme di riprese audiovisive.
4. Le norme del presente Titolo sono inderogabili e si applicano a tutte le ipotesi di riprese audiovisive.
5. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto, dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di telecamere e la successiva pubblicazione del materiale acquisito, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa.

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Il Sindaco, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili, richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili, per tutelare la riservatezza di soggetti oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
3. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori Consiliari con l'obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale, fermo restando quanto stabilito dal comma successivo.

4. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza.
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Sindaco, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche, di carattere sia civile che penale, che l'ordinamento dispone per le violazioni elencate ai commi precedenti.

TITOLO II – RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Dorgali

1. Il Comune di Dorgali può disporre la ripresa e la successiva pubblicazione su internet delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti secondo le modalità previste negli articoli precedenti. Le sedute per le quali è possibile la videoregistrazione saranno decise dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla privacy

1. Il Sindaco provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad impedire la diffusione dei dati sensibili, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
2. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Dorgali è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Sindaco.

3. Sono altresì individuati quali incaricati del trattamento delle riprese eseguite il Segretario Comunale, i dipendenti appartenenti al Settore Affari Generali e gli addetti all'elaborazione dati dell'ufficio comunale preposto.
4. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.
5. Le registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, e per un periodo di almeno cinque anni.
6. Il Sindaco può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE DA TERZI AUTORIZZATI

Art. 7 – Riprese da parte di terzi autorizzati

1. I soggetti terzi che intendono eseguire videoriprese e/o trasmissioni televisive e/o web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, previa espressa accettazione del presente Regolamento, comunicarlo al Presidente del Consiglio, almeno 24 ore prima della seduta che si intende riprendere, utilizzando esclusivamente lo schema di richiesta allegato al presente Regolamento sotto la lettera A) che ne forma parte integrante.
2. L'Autorizzazione deve ritenersi in generale consentita tranne l'ipotesi di diniego prevista dal comma successivo. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento nonché tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa così come indicate nella richiesta di cui all'allegato A) ovvero nella diversa determinazione del Sindaco tenendo conto anche dell'ipotesi di più richieste per la medesima seduta. Le modalità di svolgimento delle riprese dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori consiliari.
3. Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio e va motivato per iscritto.
4. Le riprese devono svolgersi secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3. I relativi filmati possono essere riprodotti in forma integrale senza modificazione alcuna oppure, in caso di riproduzione e/o diffusione parziale, deve essere assicurato il principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza. È in ogni caso vietato per i soggetti terzi il commercio delle riprese effettuate.

5. Ai fini dell'istituzione di un archivio comunale, copia della ripresa deve essere depositata presso l'Ufficio Affari Generali su supporto informatico entro e non oltre 48 ore dalla prima trasmissione, pena l'impossibilità di trasmettere i filmati acquisiti.

TITOLO IV – RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 8 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento fa espresso rinvio.
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale nella persona del Sindaco o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.
3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno essere autorizzate dal Sindaco anche oralmente.
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Sindaco disciplinerà le modalità di ripresa organizzandole in modo tale da assicurare il migliore svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 10 – Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica. Pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti richiamate nel testo o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 12 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Una copia del presente Regolamento deve essere pubblicata sul sito web del Comune con possibilità di estrarne copia.

ALLEGATO A)

Richiesta di ripresa audiovisiva da parte di soggetti terzi

Al Sindaco
SEDE

OGGETTO: comunicazione riprese audio-video del Consiglio Comunale

Il sottoscritto nato a
il ___ / ___ / _____, residente in
cod. fisc., tel.;

comunica

che intende effettuare le riprese audio video del Consiglio Comunale, che si terrà il giorno

___ / ___ / _____ in prima convocazione e il giorno ___ / ___ / _____ in seconda convocazione.

A tal fine dichiara:

- di aver preso visione e di accettare integralmente – senza riserva alcuna – il Regolamento per le Riprese Audiovisive del Consiglio Comunale di Dorgali approvato con delibera di C.C. N° 69 del 06/10/2016, nonché di rispettare tutte le norme vigenti in materia di privacy;
- che le immagini saranno trasmesse sul sito web e/o canale televisivo;
- che il responsabile dei dati raccolti è il richiedente (se diverso indicare le generalità e recapiti):

- che si impegna sin d'ora a non diffondere e/o trasmettere dati considerati sensibili;
- che per le riprese saranno utilizzati i seguenti strumenti:

– _____
– _____

- che saranno presenti n. ____ persone tra operatori e assistenti;
- che sarà necessario utilizzare:
 - collegamento alla rete elettrica sì no;
 - collegamento alla linea internet del Comune sì no;
- Ulteriori informazioni:

Dorgali, _____

Firma
